

**VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI**

**I capitali da successioni**

Come ci si deve comportare su capitali provenienti da successioni? Si deve procedere a una dichiarazione di successione a parte? I redditi seguono la strada ordinaria?

**F.S.**

**Risponde Stefano Loconte**

Come noto le imposte di successione e donazione non rientrano tra quelle regolarizzabili attraverso la procedura di collaborazione volontaria. Ciò comporterà che per sanare la mancata dichiarazione di successione dovranno seguirsi le strade ordinarie previste dalla normativa tributaria. Tuttavia nel caso i capitali pervenuti in successione abbiano, nel frattempo, generato dei redditi, il contribuente sarà tenuto a regolarizzare la propria posizione relativamente a tali redditi generati e, se il de cuius è deceduto in periodi ancora accertabili, dovranno versarsi anche le imposte (ma non le sanzioni) che il de cuius ha omesso di versare relativamente ai periodi di imposta ancora aperti per l'accertamento.

**L'immobile donato**

Gli immobili ricevuti in donazione possono usufruire dei vantaggi fiscali della Voluntary per gli immobili ereditati?

**V.P.**

**Risponde Stefano Loconte**

Nel caso di immobili ricevuti per donazione, il contribuente che dovesse aderire alla procedura di collaborazione volontaria godrà dei vantaggi fiscali previsti. Ciò, pertanto, comporterà sia le riduzioni per le sanzioni da mancata compilazione del quadro RW (si ricorda che prima dell'entrata in vigore del dl 78/2009 - quindi dall'anno di imposta 2004 - gli investimenti all'estero di natura non finanziaria, tra cui gli immobili, dovevano essere indicati nel modulo RW solo nel periodo d'imposta in cui avevano prodotto redditi imponibili in Italia. A partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2009 - dichiarazione Unico 2010 - l'obbligo si è esteso anche agli immobili suscettibili di produrre reddito), sia quelle relative all'Irpef sugli eventuali redditi derivanti dall'immobile. È opportuno precisare che l'adesione alla voluntary disclosure non permette comunque di sanare le eventuali imposte di successione e donazione dovute.

**Gli anni prescritti**

È necessario chiarire che gli anni prescritti in sede di Voluntary non entrano in ballo, dato che non avrebbe senso alla luce della non punibilità penale (es. dichiarazione infedele). Chi ha esportato, per esempio, 1 milione di euro nel 2007 in evasione, quanto pagherà aderendo al calcolo forfettario? I prelevamenti fatti in questi anni che fine faranno ai fini del calcolo?

**E.P.**

**Risponde Stefano Loconte**

In caso di adesione alla Voluntary disclosure, per quel che concerne i cespiti detenuti all'estero, costituiranno oggetto di regolarizzazione le sole annualità ancora accertabili, che per i Paesi white list in caso di infedele dichiarazione dei redditi saranno quattro (anno d'imposta 2010) ovvero cinque anni per quanto riguarda l'omessa dichiarazione delle attività nel quadro RW del modello Unico (anno d'imposta 2009).  
Termini raddoppiati, invece, in caso di detenzione delle attività in Paesi a fiscalità privilegiata o qualora si ma-

terializzino fattispecie penali. Aderendo alla procedura cosiddetta «forfettaria», applicabile ai soli conti pocket, è possibile effettuare la determinazione di un reddito imponibile presunto, calcolato applicando un tasso di rendimento del 5% sul valore complessivo delle consistenze estere, detenute al termine di ciascun periodo d'imposta, tassato mediante l'applicazione di un'aliquota pari al 27%. In questo caso, saranno applicabili le sanzioni determinate nella misura di 1/6 del minimo. Per quanto riguarda i prelievi, operati nel corso degli anni oggetto della procedura, questi ultimi dovranno essere documentati e giustificati, altrimenti andranno a formare reddito imponibile.

**La notizia di reato**

L'Agenzia prevede di inviare sistematicamente la notizia criminis in procura riguardo a ogni istanza di Voluntary ricevuta (come si prevedeva che avrebbe fatto nel regime del decreto dell'anno scorso, poi decaduto), oppure vaglierà caso per caso e, ove gli importi in gioco siano tali da rendere del tutto inverosimile il superamento delle soglie di importo alle quali i vari reati tributari sono agganciati, si asterrà da inviare la notizia?

**N.P.**

**Risponde Stefano Loconte**

La legge sulla Voluntary disclosure prevede che, entro 30 giorni dalla data di esecuzione dei versamenti, l'Agenzia delle entrate comunichi all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, al fine di verificare la non punibilità dei reati tributari e dei delitti di riciclaggio e reimpiego dei capitali. La norma, tuttavia, non precisa se tale comunicazione debba avvenire in tutti i casi o solo qualora venga ravvisata l'ipotesi di integrazione di un reato.

A tal proposito, l'art. 331 c.p.p. sancisce che qualora i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio (es. Funzionari dell'Agenzia delle entrate), nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano notizia di un reato perseguibile d'ufficio, devono sempre trasmettere senza ritardo la denuncia all'Autorità giudiziaria competente.

Pertanto, parrebbe opportuno sostenere che, in mancanza di ulteriori specificazioni da parte del legislatore, è necessario e sufficiente che il funzionario ravvisi che la fattispecie in esame possa integrare un reato tributario per far scattare l'obbligo di denuncia alla Procura della Repubblica. Al contrario, qualora la fattispecie sia irrilevante dal punto di vista penale, nessuna comunicazione dovrà essere inviata.

A tal proposito, nel corpo della legge di Stabilità 2015 è stata prevista una revisione del sistema sanzionatorio penale - tributario, al fine di correlare le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti, mediante l'innalzamento, in molti casi, della soglia di rilevanza penale oppure mediante l'applicazione di sanzioni amministrative in luogo di quelle penali.

**Sponsorizzato da UBS Italia**  
[www.ubs.com/voluntary](http://www.ubs.com/voluntary)

